COMUNE DI COTIGNOLA
Provincia di Ravenna

Id. 275423
Fascicolo n. 2014/V 1 1/000002

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E N. 61 del 24/07/2014
Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

---

OGGETTO: OCCUPAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER SERVIZIO PUBBLICO DI TELEFONIA MOBILE. CONFERIMENTO INCARICO PER AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamate:
- la delibera consiliare n.20 del 31.3.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014-2016 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014-2016;
- la delibera di giunta comunale n. 47 del 15.5.2014, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione – piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi 2014-2016;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ;

Preso atto che:
- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;

Considerato che:

- con delibera della giunta comunale n.109 del 23.9.2010 è stata rinnovata la concessione in uso alla ditta Vodafone Omnitel N.V. di parte dell'immobile (torre piezometrica) di proprietà comunale sita in via Carducci, 26, identificata al NCEU del comune di Cotignola al foglio 14, mappale 344 (ora catasto fabbricati, foglio 14, mappale 523), per complessivi mq.25,00 circa, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scadenza della precedente concessione, cioè dall'anno 2009, per l'installazione di apparati di telecomunicazione per il servizio pubblico di telefonia mobile, concordando un canone di concessione di € 17.028,98 all'anno, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 8.514,49 e da aggiornare annualmente nella misura della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente, come stabilito all'art.4 della convenzione;
- la suddetta convenzione è stata regolarmente negoziata e sottoscritta tra le parti in data 9.6.2011, rep. n. 9495 e quindi in data successiva all'entrata in vigore delle norme richiamate nella richiesta della società;
- con nota assunta al prot. com.le al n.2750 del 18.5.2013, la società Vodafone ha chiesto di conformare la convenzione in essere all'art.93 del D.Lgs. n.259/93, applicando, di conseguenza, alle occupazione di aree pubbliche con infrastrutture di comunicazione elettronica, la tassa o il canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la previsione di una riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett.e), comma 2, art. 63 del D.Lgs.n.446 del 1997, avvertendo che, nelle more, la Società richiedente avrebbe provveduto al pagamento dell'importo minimo di € 516,16, come disposto dalla legge;
- il Servizio legale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, incaricato di occuparsi della questione, che vede coinvolti peraltro anche i comuni di Alfonsine, Bagnara, Fusignano e S.Agata, con nota prot. n.39095 del 8.10.2013 ha respinto formalmente la richiesta della ditta, contestandone il contenuto in fatto ed in diritto, evidenziando che in ogni caso, a prescindere dalle divergenti interpretazioni, sussiste una situazione di inadempienza alle obbligazioni contrattuali, con pieno diritto dell'ente alla risoluzione contrattuale per inadempimento e conseguente diffida a lasciare libero l'immobile concesso, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno;

Accertato che:

- a tutt'oggi, la società Vodafone Omnitel N.V. non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, mantenendo immutata la propria posizione;
- il credito vantato dal comune di Cotignola per inadempienza della società Vodafone alle obbligazioni contrattuali ammonta ad oggi ad € complessivi € 28.217,76, così composto:

  - canone anticipato II semestre 2013 € 9.368,44 (fattura n. 169 del 11.7.2014)
  - canone anticipato I semestre 2014 € 9.424,66 (fattura n. 170 del 11.7.2014
  - canone anticipato II semestre 2014 € 9.424,66 (fattura n. 171 del 11.7.2014)

Preso atto che:

- la giunta dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nella seduta del 20 marzo 2014, sulla scorta della relazione del Servizio legale, ha espresso l'indirizzo unitario di procedere per via legale al recupero del credito, salva ogni ulteriore azione, affidando apposito incarico esterno;
- prima di intraprendere l'azione giudiziale l'avv.Giacomo Foschini di Lugo, appositamente incaricato e disponibile senza ricevere alcun compenso dall'ente, ha inviato in data 10.4.2014 alla ditta Vodafone diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, termine decorso ormai da oltre due mesi, senza alcun riscontro;

Atteso che la giunta del comune di Cotignola con delibera n.60 del 19.6.2014 ha deciso i promuovere azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Omnitel B.V.) con sede in via Jervis, 13, 10015 Ivrea (To) – P.IVA 08539010010, per il recupero del credito vantato, a tutela degli interessi del comune e per evitare possibili danni economici derivanti dal mancato introito di somme regolarmente iscritte a bilancio e fatta salva ogni ulteriore azione, dando mandato al responsabile dell'Area servizi generali della proposizione dell'azione legale e quindi di incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'azione legale;

Ritenuto dover provvedere in merito, promuovendo azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V., mediante conferimento dell'incarico all'avv. Giacomo Foschini, con studio legale a Lugo, via della Libertà, 14, in quanto legale di fiducia di alcuni enti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, per i quali ha recentemente assolto altri incarichi in modo proficuo;

Dato atto:
- che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale, che della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 3.150,00, da suddividere tra i cinque comuni interessati, e pertanto € 630,00 ciascuno, a cui aggiungere, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte della società, il costo per l'imposta di registro che si aggira indicativamente intorno a € 300,00 per ogni procedimento di rilascio e monitorio, risultando detto compenso al di sotto dei parametri elaborati dal Ministero di giustizia per l'anno 2014, come da preventivo "chiuso" datato 29.5.2014, assunto al prot. dell'Unione al n.20486 del 29.5.2014 ed al prot. del comune di Cotignola al n.3739 del 3.7.2014;
- che il professionista è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto, così come risulta dal curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.";*

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007, che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:
- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;
- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto, pertanto, che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del comune di Cotignola, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di promuovere azione legale nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. (ora Vodafone Omnitel B.V.), mediante conferimento dell'incarico all'avv. Giacomo Foschini, con studio legale a Lugo, via della Libertà, 14, C.F. FSCGCM68D13F029W, per il recupero del credito vantato, a tutela degli interessi di questo comune e per evitare possibili danni economici derivanti dal mancato introito di somme regolarmente iscritte a bilancio e fatta salva ogni ulteriore azione;

2. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 630,00 al bilancio di previsione 2014/2016, annualità 2014 Cap. 3010CA/3310 CDR009 CDG003 (di cui € 500,00 C.P.A. ed I.V.A compresi derivante dal conferimento dell'incarico ed € 130,00 per contributo unificato) divenendo le somme esigibili nell'anno 2014, come riportato nella tabella in calce al presente provvedimento;

3. di impegnare, inoltre, la spesa indicativa di € 300,00 per imposta di registro per procedimento di rilascio e monitorio in caso di mancato pagamento spontaneo da parte di Vodafone Omnitel, al bilancio di previsione 2014/2016, annualità 2014 Cap. 7040CA/7120 CDR009 CDG105, come riportato nella tabella in calce al presente provvedimento;

4. di dare atto che:

   - la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis del TUEL;

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web del comune di Cotignola in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

5. il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.11.006/ Cap:3010CA - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	AZIONE LEGALE VS VODAFONE OMNITEL N.V. PER OCCUPAZIONE IMMOBILE ANTENNE	FOSCHINI GIACOMO,,VIA DELLA LIBERTA' N. 14,48022,LUGO,RA,CASSA, IBAN: IT	2014/516/1	€ 630,00	
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:05- M.Agg:02 ContiF:U.1.02.01.02.001/ Cap:7040CA - Art:7120 - Cdr:CDR009 - Cdg:105	IMPOSTA DI REGISTRO PER AZIONE LEGALE VS OMNITEL	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LUGO,,VIA CANALE INFERIORE DESTRA N. 4,48022,LUGO,RA,CASSA, IBAN: IT0627067550	2014/517/1	€ 300,00	

Cotignola, 24/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Dott.ssa Anna Boschi